

EMERGENZA-COVID

NUOVI PROVVEDIMENTI PER QUARANTENE E TAMPONI, ESTENSIONE DEL GREEN PASS E CAPIENZE

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19
E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA:

AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE A SEGUITO DELLE DECISIONI DEL GOVERNO



ESTENSIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO

Si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione



DAL 10 GENNAIO 2022 FINO ALLA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, SI AMPLIA L'USO DEL GREEN PASS RAFFORZATO ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.



II GREEN PASS RAFFORZATO è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.



QUARANTENE PER I VACCINATI

La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni (quattro mesi)

- dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo;
- fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare solo qualora sintomatici un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso (auto-sorveglianza);

La cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in questo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.



CAPIENZE

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.